

 Ministero dell'Istruzione e del Merito	 ISTITUTO COMPRENSIVO RUGGIERO – 3° CIRCOLO C A S E R T A Via Montale, 36 - tel. e fax 0823/327010 e-mail ceic8a000n@istruzione.it pec: ceic8a000n@pec.istruzione.it sito web: icruggieroterzocircolo.edu.it Cod. Fisc. 93090190617 - Cod. Mecc. CEIC8A000N C. U.: UFFW31	 Programmi Operativi Nazionali Competenze per lo sviluppo (FSE) Ambienti per l'apprendimento (FESR)
---	---	---

Prot.n°..... del

A tutto il personale
Al R.L.S.
All'Albo Sicurezza – Tutti i plessi
All'Albo Sede – al sito web

Oggetto: Circolare di delucidazione sulle prove di evacuazione.

Il sottoscritto **dott. Mario Nocera**, in qualità di datore di lavoro dell'Istituto Scolastico denominato "*Istituto Comprensivo Ruggiero – 3° Circolo*";

- VISTO l'art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela;
- VISTO l'art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro;
- VISTO l'art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non);
- VISTO l'art.36 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori;
- VISTO il D.M. del 10/03/1998 "*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*";
- VISTO il D.Lgs. n°106/09 "*Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S.

Con la presente fornisce ulteriori chiarimenti in merito allo svolgimento delle prove di evacuazione:

- effettuare in più date prove di evacuazione al fine di abituare gli alunni allo svolgimento delle stesse;
- leggere con attenzione la segnaletica sonora;
- è necessario prendere visione del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica;
- fornire periodicamente informazioni agli alunni sulle procedure di evacuazione;
- fornire periodicamente informazioni agli alunni sulla segnaletica sonora.

Inoltre si rammenta la segnaletica sonora utilizzata in caso di emergenza:

- **suono lungo continuo**, indicano qualsiasi tipo di emergenza (incendio,

ordigno esplosivo, allagamento, ecc.) ad esclusione del terremoto con l'inizio dello stato di evacuazione dei locali scolastici.

- **n°5 suoni brevi di circa 3 secondi**, indicano l'**emergenza terremoto** con lo stato di allarme (rifugiarsi sotto i banchi e gli architrave dell'edificio);
- **n°3 suoni lunghi della durata di circa 10 secondi**, indicano la **fine dello stato di allarme da terremoto** e l'inizio dello stato di evacuazione dei locali scolastici.

Da quanto sopra esposto si ricorda che l'evacuazione dei locali deve avere inizio solo al termine del terzo squillo sonoro e non prima nel caso di emergenza terremoto.

Inoltre si rammenta che i disabili motori ossia quelli che hanno difficoltà di deambulazione devono evacuare per ultimi di quel gruppo di classi che utilizza la medesima porta di emergenza e non durante l'evacuazione delle classi diverse da quelle dell'alunno disabile.

L'ordine di uscita delle aule prevede che quella immediatamente in prossimità dell'uscita di emergenza esca per prima e successivamente quelle poste man mano in adiacenza; in caso in cui un'aula ritarda l'uscita l'aula che segue è autorizzata ad uscire per prima.

I coordinatori di classe sono obbligati ad informare i contenuti della presente circolare.

Nota Bene:

a) l'art.18 comma 1) lett. h) del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro deve: *"adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa"*;
b) l'art.20 comma 2) lett. b) del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. prevede come obbligo dei lavoratori che gli stessi devono: *"osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale"*;
c) l'art.59 comma 1) lett. a) del citato Decreto prevede sanzioni penali e pecuniarie nei confronti dei lavoratori che non rispettano gli obblighi in materia di sicurezza ed in particolare: *"con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'art.20, comma 2) lett. b)"*.

Il R.S.P.P.
(ing. Donato Fiorillo)



Il Dirigente Scolastico
(dott. Mario Nocera)